



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 164 del 24/08/2018

OGGETTO: *Sagra dell'Impanata* – 22 e 23 settembre 2018 – Associazione Castellana Conviene - Patrocinio con contributo.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di agosto, con inizio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

LA GIUNTA

Premesso:

che nei giorni 22 e 23 settembre 2018 si svolgerà, in Largo San Leone Magno la caratteristica tradizionale manifestazione popolare "Sagra dell'Impanata", nata per onorare il piatto castellanese per eccellenza, simbolo dell'unicità del nostro territorio, da tramandare alle nuove generazioni;

che nell'ambito di tale sagra, allietata da musica popolare ed intrattenimenti per i visitatori, oltre che alla rappresentazione delle origini e della storia e alla degustazione del rinomato piatto di fave, cicorie e pane raffermo, riproposto come da tradizione, si aggiungerà anche la presentazione di prodotti tipici locali, quali olio, vino, formaggi, friselle, taralli, sottolii, sottaceti e pasticceria tipica;

Vista la nota in data 04/06/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8538 in pari data, con la quale il Presidente dell'Associazione Castellana Convieni di Castellana-Grotte, con sede in via Luigi Nitti n. 6, Sig. Lino Giovanni, ha comunicato che intende riproporre, anche per l'anno in corso, l'organizzazione della "Sagra dell'Impanata", manifestazione contadina, ormai consolidata, rivolgendo istanza per l'ottenimento del patrocinio dell'Ente, in uno con benefici diretti e indiretti (esenzione TOSAP, esenzione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, pagamento SIAE, fornitura di energia elettrica) per la migliore riuscita della manifestazione, che oltre che caratterizzarsi per il pregnante profilo socio-culturale, risulta di grande attrattiva per turisti e visitatori;

Dato Atto, che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività volta alla promozione del territorio ed allo sviluppo socio-culturale e civile della comunità di riferimento, vieppiù considerando che la città di Castellana Grotte è inserita nell'elenco regionale delle località "turisticamente rilevanti", nonché riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 1° agosto 2003 n. 11, *Comune ad economia prevalentemente turistica*,

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.";
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: "Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile.";

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei "criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico, scientifico, culturale e sociale", approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare l'art. 7 – Del Patrocinio con contributo – che disciplina modalità e termini di presentazione della richiesta, nonché della successiva liquidazione del contributo concesso;

Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie delle "manifestazioni folcloristiche e popolari", concede "contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e realizzatori di iniziative di particolare valore ... per la parziale copertura dei relativi oneri";

Valutato, secondo i criteri di cui all'art. 11 del sopra menzionato Regolamento comunale, il livello di interesse sovracomunale della manifestazione come proposta, nonché il valore culturale e sociale e di sicuro richiamo turistico della stessa;

Richiamato, in più:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che consente alla Amministrazione "in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva" di disporre, con apposito atto, "l'esenzione dal pagamento della tassa";
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come integrato dalla Deliberazione di C.C. n. 113 in data 14.07.2004, esecutiva nei modi di legge, che, introducendo il comma 5 agli artt. 33 e 39, prevede la possibilità per l'Amministrazione, "in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva" di disporre, con apposito atto, l'esenzione dal pagamento dell'imposta;

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della iniziativa come proposta, tutte rispondenti all'interesse generale della comunità, di concedere alla Associazione Castellana Convieni, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Lino, per la realizzazione della manifestazione popolare "Sagra dell'Impanata":

- a) il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- b) l'autorizzazione allo svolgimento della sagra in Largo San Leone Magno e di eventuali intrattenimenti musicali e il rilascio dell'attestazione d'idoneità dell'area, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3/4/2002 e D.G.R. 1077/07, previa istruttoria del competente ufficio comunale;
- c) la chiusura al traffico veicolare nelle vie interessate dalla manifestazione;
- d) l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per tutta l'area interessata dalla Sagra;
- e) l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le aree occupate per la realizzazione della Sagra;
- f) l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il materiale divulgativo dell'evento (max n. 20 manifesti e/o locandine);
- g) il pagamento dei diritti Siae, come già previsto per gli eventi in calendario nella stagione estiva;
- h) la fornitura di energia elettrica;
- i) il contributo di complessivi € 3.500,00 quale compartecipazione alle spese necessarie per l'organizzazione della manifestazione, da sostenersi da parte dell'Associazione Castellana Convieni, quantificate dalla stessa Associazione, in sede di bilancio preventivo, in complessivi € 14.250,00;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso *"lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato"*;
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che

integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'**immediata eseguibilità**;

DELIBERA

la premessa è parte integrante della presente deliberazione;

1. **Di concedere**, per i motivi espressi in premessa, alla Associazione Castellana Convieni, nella persona del Presidente signor Giovanni Lino, quale legale rappresentante della suddetta Associazione, il patrocinio dell'Ente, in occasione dell'organizzazione della "*Sagra dell'Impanata*", che si svolgerà il 22 e 23 settembre 2018, in uno con:
 - l'autorizzazione allo svolgimento della sagra in Largo San Leone Magno e di eventuali intrattenimenti musicali e il rilascio dell'attestazione d'idoneità dell'area, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3/4/2002 e D.G.R. 1077/07, previa istruttoria del competente ufficio comunale;
 - la chiusura al traffico veicolare nelle vie interessate dalla manifestazione;
 - l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per tutta l'area interessata dalla Sagra;
 - l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le aree occupate per la realizzazione della Sagra;
 - l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il materiale divulgativo dell'evento (max n. 20 manifesti e/o locandine);
 - il pagamento dei diritti Siae, come già previsto per gli eventi in calendario nella stagione estiva;
 - la fornitura di energia elettrica;
2. **Di concedere** a mente del vigente Regolamento comunale, alla Associazione Castellana Convieni – Castellana Grotte, richiedente, il contributo di € 3.500,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte della stessa per l'organizzazione dell'evento in parola, quantificate dalla Associazione stessa, giusta bilancio preventivo prodotto, in complessivi € 14.250,00, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 4 che segue e che, giusta previsione del richiamato Regolamento comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo "*o la sua riduzione a quanto effettivamente realizzato*";
3. **Di prenotare** la somma di € 3.500,00 con imputazione alla missione 5, programma 2, titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "Enti teatrali, istituti ed enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi") del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 annualità 2018;
4. **Di stabilire** che, giusta previsione regolamentare, la liquidazione del contributo di cui al punto 2 che precede, è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture quietanzate, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione, sussistendone i requisiti, che l'Associazione in oggetto non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973;
5. **Di dare atto** che questo Ente:
 - rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione della manifestazione in oggetto tra l'Associazione Castellana Convieni e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
 - non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e svolgimento della manifestazione in parola, che dovrà essere realizzata sotto la esclusiva, diretta

responsabilità della Associazione richiedente, alla quale competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge, nonché adottare le misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, nel rispetto delle più recenti circolari ministeriali in tema di safety e security per pubbliche manifestazioni;

6. **Di demandare** al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al SUAP, al Comando di P.L. e all'Ufficio Tributi dell'Ente – Sezione Tributi minori, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. **Di trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento al Presidente della locale Associazione Castellana Convieni;
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Redattore
Antonia Tauro

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 23/08/2018

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 23/08/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Registro albo n: 1315

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 30/08/2018 al 14/09/2018.

Castellana Grotte, 30/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **24/08/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 30/08/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone

